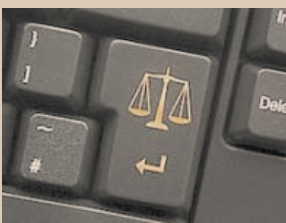


GIUSTIZIA E SENTENZE

In breve



PROCESSO TELEMATICO
Aiga e UniCredit
pro pagamenti online



UniCredit credit management bank e l'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) hanno firmato un accordo quadro per la sensibilizzazione dei propri associati verso i temi del processo civile telematico - che il prossimo 30 giugno diventerà obbligatorio - e la diffusione dei pagamenti telematici delle spese di giustizia.

CUSTODIA CAUTELARE
Orlando: lavorare
per trovare accordo

Sul testo di legge sulla custodia cautelare «credo si debba arrivare ad un accordo di tutte le forze politiche». Così il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, anche rispetto ai rilievi mossi in merito dall'Associazione nazionale magistrati. «Bisogna lavorare a un emendamento condiviso di tutte le forze politiche, il tema è delicato. Noi incoraggiamo l'accordo condiviso e mi sembra, dalle ultime notizie, che si stia lavorando in questa direzione», ha concluso.

CARCERE

Puglia, intesa su
recupero detenuti

La regione Puglia, l'Anci Puglia e i presidenti dei tribunali di sorveglianza di Bari, Lecce e Taranto hanno siglato nella sede del ministero un protocollo d'intesa finalizzato ad attuare urgenti azioni a sostegno dei programmi di reinserimento di detenuti per migliorare le condizioni del sistema detentivo pugliese e favorire l'integrazione dello stesso nel territorio. Questo è il sesto protocollo sottoscritto e segue quelli già firmati con le Regioni Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Umbria.

INFORTUNIO LAVORO

Nessun risarcimento
se forniti indumenti



Non è stato riconosciuto il risarcimento dei danni a seguito di infortunio sul posto di lavoro quando il dipendente lamenti di aver contratto il morbo di Lyme a seguito di puntura di zecca e il datore affermi di aver fornito al dipendente tutti gli indumenti che dovevano escludere tale nesso causale. Questo quanto deciso dalla Corte di cassazione con sentenza n. 12101 - sezione Lavoro - pubblicata ieri.

FURTO

Chiesta definizione
di reato consumato

Rimessa alle Sezioni unite penali la questione di diritto su quali siano i requisiti che consentano di ritenere reato consumato la sottrazione di merce - scarpe e pantaloni - avvenuta all'interno di supermercato, consegnata al personale di vigilanza per poi fuggire e minacciare chi tentava di acciuffarlo una volta fuori dal centro commerciale. Questa la decisione della Corte di cassazione presa con l'ordinanza n. 22175 pubblicata ieri.

Diritto di famiglia. Primo sì ieri alla Camera per la riduzione dei tempi della procedura - Il testo ora passa all'esame del Senato

Divorzio con sei mesi di separazione

Ampio consenso tra i partiti sulla proposta - Un anno se non c'è accordo nella coppia

Giovanni Negri
MILANO

Un anno in caso di conflitto; 6 mesi in caso di consenso. Queste le durate del periodo di separazione necessario per ottenere il **divorzio**. La Camera ha approvato ieri in prima lettura (il testo ora passa al Senato) il disegno di legge sul «divorzio breve». Assai ampio e trasversale il gradimento sul testo: i voti a favore sono stati 381, 30 i contrari, 14 gli astenuti. L'unica forza politica a opporsi è stata quella costituita dai Popolari per l'Italia-Udc.

Quattro soli articoli per un

LE SCADENZE

Le novità si applicheranno anche ai giudizi in corso I termini brevi decorrono a partire dalla notifica della domanda

cambiamento profondo. La cui portata, al netto di ogni considerazione di natura morale oppure sociologica, è già evidente nel confronto tra vecchia e nuova disciplina. L'attuale legge sul divorzio (n. 898/1970) prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi oppure è stata omologata la separazione consensuale. Per la proposta della domanda di divorzio, la separazione deve essersi pro-

tratta ininterrottamente da almeno tre anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale.

L'articolo 1 del disegno di legge approvato ieri riduce a 12 mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; fa decorrere il termine dalla notificazione della domanda di separazione; prevede che, se alla data di istaurazione del giudizio di divorzio è ancora pendente la causa di separazione in relazione alle domande accessorie, la causa deve essere assegnata al giudice della separazione personale. La stessa disposizione, nelle separazioni consensuali, riduce a 6 mesi la durata del periodo di separazione; fa decorrere il termine dalla data di deposito del ricorso nelle ipotesi di ricorso congiunto oppure dalla data di notificazione del ricorso in caso di presentazione dello stesso da parte di uno solo dei coniugi.

Oggi poi l'ordinanza con cui il presidente del tribunale o il giudice istruttore, nell'udienza di comparizione per separazione personale, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli e dei coniugi, conserva efficacia anche dopo l'estinzione del processo fino a quando non è sostituita da altro provvedimento emesso dopo un nuovo ricorso per separazione personale. La modifica introdotta dal disegno di legge afferma la "sopravvivenza" dell'ordinanza presidenziale anche in rapporto al ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo

I punti chiave



Basteranno 6 mesi per divorziare. O, al più tardi, 12. La Camera ha approvato ieri, con un ampio consenso, il disegno di legge che taglia i tempi della separazione dagli attuali 3 anni. I 6 mesi saranno sufficienti in caso di separazione consensuale; altrimenti, se manca un'intesa tra i coniugi, sarà necessario un anno. Il decorso inizia sempre dalla notifica della domanda



Il disegno di legge che ora passa al Senato, dal quale è atteso un sì in tempi stretti, prevede anche l'anticipo del momento in cui scatta la divisione dei beni. Ora il presupposto è la pronuncia definitiva di separazione, mentre in futuro la domanda verrà presentata insieme a quella di separazione oppure di divorzio



Nel testo trova posto anche un chiarimento sul fatto che l'ordinanza del presidente del tribunale con la quale si prendono misure urgenti nell'interesse di figli e coniugi conserva efficacia anche dopo l'estinzione del processo (fino a nuove disposizioni) anche in materia di cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio



L'ultimo articolo interviene per chiarire la fase transitoria di applicazione delle novità. Viene così puntualizzato che la riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio si applica alle domande proposte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento, anche in caso di pendenza, alla stessa data, del procedimento di separazione

scioglimento del matrimonio.

Infine, la fase transitoria, in parte retroattiva, con la precisazione che la riduzione dei termini si applica alle domande di divorzio proposte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento, anche in caso di pendenza alla stessa data del procedimento di separazione personale.

Per il viceministro alla Giustizia Enrico Costa (Ncd) «in un momento storico in cui troppo spesso si legifera sull'onda dell'emergenza, questo provvedimento rappresenta, al contrario, il risultato di un lavoro maturato nel corso degli anni, se si considera che l'argomento è approdato per la prima volta nell'Aula della Camera nel 2003. A questo provvedimento dovrà accompagnarsi, anche per una logica coerenza, un lavoro finalizzato a ridurre i tempi di giacenza delle cause di separazione (oggi nei tribunali 103 giorni per le consensuali e 675 giorni per le giudiziali) e divorzio (132-680 giorni)». Alessandra Moretti (Pd), relatrice sul testo insieme al collega di Forza Italia Luca D'Alessandro, sollecita un passaggio rapido al Senato senza il consueto rimpallo da una Camera all'altra e, nello stesso tempo, tiene a precisare che «si tratta di un testo equilibrato: l'interesse dei minori è anche quello di avere rapporti chiari». Tra le poche voci di dissenso, quella di Paola Binetti (Udc), per la quale si tratta di una legge in contrasto con il riconoscimento costituzionale di unità della famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTO

Segnale che l'Italia è cambiata

di **Gian Ettore Gassani**

Il diritto di famiglia italiano sta per cambiare ancora una volta le sue regole. Dopo la grande riforma della filiazione ecco che alle porte si affaccia il divorzio breve. La Camera ha approvato quasi all'unanimità un disegno di leg-

ge che mira a ridurre in maniera considerevole i tempi di attesa della fase della separazione, necessari per poi proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio). Per la verità il termine «divorzio breve» è fuorviante. La riforma infatti riguarda i tempi

della separazione, pertanto il termine corretto della riforma sarebbe stato «separazione breve». Al di là di questa puntualizzazione, per chiedere il divorzio bisognerà aspettare 12 mesi in caso di separazione giudiziale e solo 6 mesi nell'ipotesi di consensuale, indipendentemente dalla pre-

senza di figli. Se invece la separazione è giudiziale, inoltre il termine decorre già dalla data della notifica del ricorso.

Questa riforma dimostra che l'Italia è profondamente cambiata. Il diritto di famiglia è il termometro del comune sentire di un Paese. Si è passati dai cinque anni di separazione del 1974 al minimo dei 6 mesi del 2014. Da più parti si invoca che un domani la fase della separazione possa essere

abrogata o al massimo resa facoltativa come nel resto d'Europa. Adesso ci si augura che si possa finalmente organizzare il Tribunale per la Famiglia, perché la specializzazione dei magistrati e quella degli avvocati in una materia tanto delicata è assolutamente improrogabile. Poi occorrerà contemplare norme a tutela delle coppie di fatto.

Presidente Associazione avvocati matrimonialisti Italiani (Ami)

Tribunale di Roma. Compagnia assicurativa non ha voluto partecipare né alla mediazione delegata dal giudice né alla proposta conciliativa

Addebito doppio all'assente ingiustificato



Marco Marinaro

La compagnia di assicurazione, che copre la responsabilità civile derivante da un sinistro stradale, che non partecipa alla **mediazione** demandata dal giudice senza un giustificato motivo non consente il corretto esplicarsi dei nuovi strumenti conciliativi endoprocessuali. Per questa ragione, tale parte diviene soccombente nel giudizio, anche in virtù di tale condotta che costituisce argomento di prova e può essere condannata non solo al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ma anche al versamento di un importo di natura indennitaria pari al doppio delle spese processuali a titolo di responsabilità aggravata, senza necessità di apposita istanza della parte vittoriosa.

Lo stabilisce la sentenza di ieri del tribunale di Roma (XI-II sezione civile-giudice Mori-coni) che appare destinata a rafforzare e consolidare un percorso già intrapreso dal medesimo tribunale, e non solo.

La sentenza affronta una serie di complesse problematiche ermeneutiche necessarie a dare coerenza sistematica in fase attuativa alla mediazione demandata dal giudice (articolo 5, comma 2, decreto legislativo 28/2010) e alla proposta conciliativa giudiziale (articolo 185-bis Codice di procedura civile), come vigenti dopo la ri-

forma attuata nel 2013. Si apre un diverso orizzonte alle parti del processo civile, le quali possono essere chiamate dal giudice a un impegno che supera le tradizionali logiche difensive.

La sentenza del tribunale capitolino si pone quale punto di svolta nella lettura interpretativa del sistema normativo derivante dalle ultime innovazioni legislative. Il giudice è chiamato in questo contesto a rendere effettivi i nuovi strumenti, generando comportamenti responsabili e non di preconcetta indifferenza e ostilità non tutelati dall'ordinamento. E ciò ovviamente senza coarta-

LA CONDANNA

La parte soccombente deve versare una somma pari al contributo unificato più un indennizzo del doppio delle spese processuali

re in alcun modo la libera determinazione dei contendenti e senza precludere ai medesimi la pronuncia del giudice in tempi rapidi e con la chiarezza puntualità, nei tempi e nei contenuti, come dovuta da un sistema giudiziario efficiente.

L'ampia decisione tocca tutti i punti chiave del nuovo sistema che da questa sentenza assume una sua unitarietà e compiutezza. Infatti, si affronta sia il tema delle conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione delegata dal giudice, sia di quelle derivanti dalla mancata adesione

alla proposta conciliativa del giudice, in entrambi i casi valutando come ingiustificate le motivazioni addotte e pervenendo all'impiego degli «argomenti di prova» di cui all'articolo 116, comma 2 del Codice, alla condanna a una somma pari all'importo del contributo unificato, oltre che alla condanna ad un indennizzo in applicazione dell'articolo 96, comma 3 del Codice.

Uno dei passaggi chiave della sentenza attiene proprio alla valutazione del «giustificato motivo» di mancata partecipazione alla mediazione. Infatti il giudice stigmatizza il comportamento di quella parte che si limita a dichiarare di non aver partecipato ritenendo fondata la sua posizione. In tal modo sussisterebbe sempre in ogni causa un giustificato motivo di non comparizione: «Ogni qualvolta la controparte ritenga erronea la tesi della parte che l'ha convocata in mediazione (come in questo caso), e pertanto inutile la sua partecipazione all'esperimento di mediazione», essa sarebbe «ipso facto» validamente dispensata dal comparirvi.

In realtà, puntualizza il giudice «la ragione d'essere della mediazione si fonda proprio sulla esistenza di un contrasto di opinioni, di vedute, di volontà, di intenti, di interpretazioni e così via, che il mediatore esperto tenta di sciogliere favorendo l'avvicinamento delle posizioni delle parti fino al raggiungimento di un accordo amichevole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Napoli. Convegno sulle crisi

Rischio immunità per le società «in house»

Vera Viola
NAPOLI

Nel giorno in cui il Tribunale di Napoli emette sentenza di fallimento di Bagnolifutura, società di trasformazione urbana (Stu) del Comune di Napoli, nell'auditorium del Palazzo di giustizia partenopeo si discute proprio di fallibilità delle società pubbliche. Il tema è stato affrontato in un convegno promosso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, in collaborazione con il Centro studi di diritto fallimentare, presieduto dall'avvocato fallimentarista Massimo Di Lauro.

Per Lucio Di Nosse - presidente della sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli - la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione che ha esentato dal fallimento le società in house, non intacca il principio enunciato dalla prevalente giurisprudenza di merito e dalla stessa Corte secondo il quale solo il possesso congiunto di alcuni indici sintomatici può condurre all'esonerazione delle società pubbliche dal fallimento. Andrea Penta - giudice del Tribunale di Torre Annunziata - ha svolto un'analisi comparativa delle procedure d'insolvenza regolate dal *chapter 9* del *bankruptcy code* americano per

il dissesto delle cosiddette *municipalities* e quelli previsti dal nostro ordinamento per il dissesto degli enti locali, soffermandosi in particolare sul recente fallimento della città di Detroit. Nel chiudere i lavori - a cui hanno partecipato anche Giacomo D'Attorre, professore ordinario di diritto commerciale presso l'Università Mercato-

IL PROBLEMA

Potrebbe aumentare il ricorso da parte degli enti pubblici territoriali a moduli organizzativi di servizi preordinati a fruire di privilegi

rum" di Roma, e Carlo Di Nanni, professore ordinario di diritto commerciale nell'Università Federico II di Napoli - Massimo Di Lauro ha posto l'accento sul pericolo che, dopo la decisione delle Sezioni unite, si intensifichi da parte degli enti pubblici territoriali il ricorso a moduli organizzativi di servizi che, lungi dal garantire efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, appaiono preordinati a fruire di immunità e privilegi con aggravio della spesa pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Effetti patrimoniali. Decisione agevolata

Addio anticipato alla comunione

Angelo Busani

Occorrerà meno tempo per passare dal regime di **comunione legale** al regime di **separazione dei beni** in caso di separazione personale dei coniugi: nell'ambito della nuova normativa sul divorzio "breve", il legislatore coglie infatti l'occasione per anticipare la decorrenza della cessazione del regime di comunione legale dei beni in caso di separazione personale dei coniugi.

La materia dell'impatto della separazione coniugale sul regime di comunione legale dei beni è attualmente regolata dall'articolo 191 del codice civile, secondo il quale la comunione legale dei beni si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Pertanto, stando alla legislazione attuale, a meno di non stipulare una convenzione matrimoniale di cessazione del regime di comunione legale dei beni e adottare quello di separazione per il passaggio dalla comunione al regime di separazione occorre attendere l'omologazione dell'accordo di separazione oppure la sentenza che pronuncia la separazione giudiziale. Con l'effetto pratico che, fino a questo momento, l'acquisto di un bene effettuato separatamente da uno dei coniugi inevitabilmente diviene soggetto al regime di comunione legale.

Infatti, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità (si vedano ad esempio le sentenze di Cassazione 14639/2008 e 19447/2005), è consolidata sul

punto che l'effetto dello scioglimento della comunione legale si produce non retroattivamente (e cioè dal momento dell'atto introduttivo del procedimento di separazione) ma dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione o dal momento di efficacia del decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale.

La nuova normativa interviene dunque in questa materia sancendo che nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie:

a) nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente del tribunale au-

LA NOVITÀ

La richiesta di divisione dei beni scatta prima della pronuncia definitiva sullo scioglimento del vincolo matrimoniale

torizza i coniugi a vivere separati; ovvero:

b) alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Vengono inoltre disposte opportune misure pubblicitarie. Anzitutto, se i coniugi che si apprestano a separarsi siano in regime di comunione legale dei beni, la domanda di separazione sarà comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Inoltre, l'ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati sarà comunicata all'ufficiale dello stato civile sempre ai fini della sua annotazione nel registro di stato civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concorrenza. Rapporti compagnie-gestori

Benzina, il prezzo lo fa il Tribunale



Maurizio Caprino

Se la **compagnia petrolifera** fornisce prodotti ai distributori a prezzo non competitivo, commette **abuso di dipendenza economica**. Lo ha stabilito il Tribunale di Massa, con la sentenza del 15 maggio che ha chiuso la causa RG n. 699/2014, respingendo il ricorso di una compagnia contro l'ordinanza 684/2014 con cui in febbraio i giudici avevano dichiarato nullo un contratto compagnia-gestore, ordinando di praticare un prezzo analogo a quello pattuito con un impianto vicino. È il primo abuso riconosciuto da quando la norma sulla dipendenza vale per la distribuzione carburanti e, soprattutto, una "boccia" delle politiche scelte dalle compagnie dopo la crisi e l'avvento di pompe bianche e grande distribuzione. Le compagnie hanno variato sensibilmente i prezzi di fornitura ai gestori, abbassandoli per le pompe che ritengono più esposte alla concorrenza e aumentandoli in quelle più "protette". Così non è raro che impianti vicini e con stesso marchio siano approvigionati a condizioni diverse, con effetti sui prezzi al pubblico. L'abuso di dipendenza economica, introdotto dall'articolo 9 della legge 192/1998 per le subforniture, da due anni è previsto dall'articolo 17, comma 3, del Dl 1/2012 anche per il rapporto compagnia-gestore. I giudici di Mas-

sala ravvisano nella combinazione di due clausole del contratto di fornitura predisposto dalla compagnia: esclusiva dell'approvvigionamento e fatturazione volta per volta, al prezzo indicato dalla compagnia. Manche- rebbe la «possibilità di una contrattazione almeno tendenzialmente paritaria». A riprova, la sentenza confronta l'impianto oggetto di causa con un altro di stesso marchio, distante quattro chilometri: nel primo i prezzi erano più alti e i giudici lo spiegano col maggior traffico pesante che fa ritenere che l'impianto sia in grado di "reggerli". La compagnia aveva obiettato di avere libertà di fissare i prezzi, che il gestore ha libertà di recedere dal contratto e che i due impianti non sono concorrenti. Il Tribunale ha risposto che la libertà della compagnia ha un limite nell'abuso di dipendenza economica, che la libertà del gestore è soloteorica (essendo difficile ricollocarsi) e che è documentato che le vendite dell'impianto che aveva il prezzo più alto sono risalite quando le condizioni sono state riallineate. Inoltre, i giudici ritengono che l'articolo 9, comma 2 e 3, della legge 192/1998 dia loro pieni poteri, sia inibitori sia risarcitori, e che il rapporto gestore-compagnia è pacificamente ritenuto parasubordinato. Di qui la legittimità dell'ordinanza che riallinea i prezzi e accende il fronte legale di una battaglia finora rimasta sul piano sindacale. Infatti il sindacato Fegica-Cisl considera quella di Massa una causa-pilota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA